



COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)

Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273
Web: www.comune.cona.ve.it
PEC: comune.cona@pec.it



CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 4 del 28/02/2025.

Adunanza di Seconda convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ADDIZIONALE COMUNALE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 19:43 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
AGGIO ALESSANDRO	P		FONTOLAN FRANCESCO	P	
FONTOLAN TOMAS	P		VEGRO GIOVANNI	P	
GRINZATO FRANCESCO		AG	BOTTIN ANTONIO	P	
NALIN SANTE	P		GALAZZO MICHELE	P	
BIZZARRO CHIARA	P		NECCHIO FRANCO	P	
MONTECCHIO FRANCESCA		AG			

Presenti: 9 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: NALIN SANTE, BIZZARRO CHIARA, BOTTIN ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

IL SINDACO, Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 20.12.2024 avente ad oggetto “PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER FISSAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU, ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CON RELATIVA COPERTURA PER L'ANNO 2025”;

Richiamata inoltre la delibera approvata da questo consiglio nella odierna seduta avente ad oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “;

Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale, per l'esercizio 2025, la fissazione delle aliquote ovvero delle tariffe:

- dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- dell'IMU (Imposta municipale propria;
- mentre per la Tarip la competenza è del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 48 – comma 10 – della legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 1 – comma 10 - della legge n. 191/1998;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 3, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

Considerato che l'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Atteso che l'art. 1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che “a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Visto che l'Imposta Municipale Propria (Imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ;

Visto il Decreto 7 luglio MEF con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in

base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e si stabiliscono le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.

Ricordato che, la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020;

Visto il comma 837 della legge di bilancio 2023, tuttavia, ha cambiato le regole. La nuova norma, dice che se il comune non delibera nuove aliquote ovvero se le delibera ma è pubblicata entro il 28 ottobre, allora il saldo deve calcolarsi con le aliquote IMU di base previste dalla legge;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

Dato atto che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte

integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Cona”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 65 , in data 1998;

Dato atto che le aliquote di base fissate dalla citata normativa sopravvenuta sono le seguenti:

- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato, altresì, che continuano ad essere esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Preso atto che in materia di raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti, il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" è divenuto operativo in data 01.05.2015, assumendo da allora le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti per conto dei Comuni partecipanti secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 52/2012, che riserva agli Enti di Bacino la competenza in materia di nuovi affidamenti del servizio rifiuti;

Vista la nota del CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - Prot 1278 del 07/11/2024 avente ad oggetto “ Manovra tariffaria 2025 del Servizio di gestione rifiuti. Indicazioni a Comuni e Gestore;

Considerato che con la citata nota il Consiglio di Bacino ha adottato il seguente indirizzo relativamente alla manovra tariffaria 2025:

Per i Comuni in regime tariffario TARIP l'Assemblea del Consiglio di Bacino procederà, sempre entro i termini di legge, all'approvazione dei relativi Piani Tariffari 2025 predisposti dal Gestore in coordinamento con i Comuni e lo scrivente ente”;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione di applicare per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 le stesse tariffe applicate nel 2024;

Ritenuto invece che la conferma per l'annualità 2025 delle aliquote e tariffe dell'anno 2024 del tributo comunale IMU non garantisca il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario generale di bilancio per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto di adeguare le nuove aliquote IMU secondo il seguente schema :

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE ATTUALI	ALIQUOTE 2025	ANDAMENTO
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,98%	1,06%	IN RIALZO
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0.40%	0,60%	IN RIALZO
3	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D(RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98%	1,06%	IN RIALZO
8	Aree fabbricabili	1,06%	1,06%	MEDESIMA
9	Terreni agricoli non esenti	1,06%	1,06%	MEDESIMA
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	MEDESIMA
11	per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo - DETRAZIONE € 200,00			

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che:

- il Bilancio di Previsione 2024-2026 è in fase di predisposizione;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/2023 contiene rilevanti novità sull'iter di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (triennio 2024/2026). Il citato DM ha introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplinano le nuove modalità e step che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Uditi gli interventi di seguito riportati

Sindaco relaziona sul punto. Si sofferma sulla situazione presenti nel territorio ai fini dell'applicazione dell'Imu e delle relative entrate. Riguardo all'addizionale Irpef fa presente come non vi siano novità rispetto anno precedente.

Galazzo legge documento (in allegato).

Necchio si sofferma sulle previsione delle aliquote Imu in particolare della locazione altri fabbricati facendo presente come la stessa contempli diverse tipologie indicandole. Chiede se vi sono state modifiche in proposito con particolare riguardo alle tettoie e garage. Conferma quanto letto dal consigliere Galazzo; manifesta delle perplessità per quanto previsto per le attività produttive ritenendo che le potrebbero mettere in difficoltà e dichiara di non condividere la scelta fatta.

Sindaco fa presente come vi sia un aumento delle aliquote e che vi è stata una diminuzione delle previsioni rispetto anno precedente. Rileva come anche per il comune di Cona vi siano aumenti in termini di costi.

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Bottin, Galazzo, Necchio).

DELIBERA

1) la fissazione delle seguenti aliquote ovvero tariffe per l'anno 2025:

- aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2025 nella misura dello 0,8 % (0,8 punti percentuali),
- aliquote IMU per l'anno 2025:

ALIQUOTE IMU 2024	
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze Detrazione € 200,00 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,60%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	1,06%
Altri fabbricati	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

2) Di dare atto che il PEF 2025 e la MTR saranno approvati dal Consiglio di Bacino su proposta del Gestore Veritas SpA entro il 30.04.2025;

Dopo di che, evidenziata l'urgenza di provvedere, con n. 6 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Bottin, Necchio, Galazzo), espressi in forma palese, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ADDIZIONALE
COMUNALE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2025.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Alessandro Aggio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)